

(N. 1467)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1970

Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità al precetto costituzionale (articolo 45, comma secondo) per cui « la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato », il Parlamento ha emanato in questi ultimi venti anni disposizioni che hanno gradualmente elevato il « lavoratore artigiano », agevolandolo in campo tributario, assistenziale, previdenziale e creditizio.

Anzitutto il legislatore ha voluto precisare la figura completando ed aggiornando la definizione datane a suo tempo dal codice civile all'articolo 2083 per cui « sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, *gli artigiani*, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

Infatti con legge 25 luglio 1956, n. 860, considerate le esigenze nuove della produzione si precisa che:

1) non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'im-

presa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia;

2) può valersi — entro certi limiti — della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Se poi si tiene presente quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 860 del 1956 per cui « è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società — escluse le società per azioni — a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, *purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro* e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale », risulta di tutta evidenza come nel nostro attuale ordinamento giuridico l'impresa artigiana è considerata anzitutto in relazione al lavoro prestato dal suo titolare e dai suoi familiari e dove il lavoro dipendente è solo complementare.

Mi vi sono poi casi dove tale assimilazione, impresa artigiana-lavoro, risulta più evidente: sono, ad esempio, i casi di aziende artigiane che lavorano per conto terzi con materiale totalmente fornito dall'impresa committente e spesso anche con macchinario fornito dalla stessa e sotto la sua direzione tecnica. Se è vero quindi, in generale, che il titolare artigiano « ha la piena responsabilità dell'azienda e assume tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione » (lettera c dell'articolo 1 della legge n. 860 del 1956), è altresì indubbio che nelle lavorazioni per conto terzi, regolarmente iscritte sul registro « merce in lavorazione presso terzi » della ditta committente che assume anche, limitatamente a tali lavorazioni, la direzione « tecnica », il lavoro dell'artigiano e dei suoi familiari ed eventualmente dei suoi dipendenti, pur prestato nelle diverse circostanze giuridiche suindicate, presenta le caratteristiche essenziali del « lavoro a domicilio » o della prestazione professionale o addirittura del « lavoro subordinato ». Le imprese artigiane infatti, nel caso di lavorazioni per conto terzi, agiscono sostanzialmente come lavoratori dipendenti, sostituendo, con la propria organizzazione del lavoro artigiano, quella maestranza che manca al committente o che lo stesso non crede in date circostanze di assumere: in tale caso è doveroso assicurare al lavoro dell'artigiano e dei suoi dipendenti quelle stesse guarentigie, quegli stessi privilegi che il « lavoro subordinato » o

il « lavoro a domicilio » o quello dello studio professionale ha nei confronti del proprio datore di lavoro, particolarmente nel caso questi sia dichiarato in stato di fallimento.

Se è vero, come è vero, che « il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito » — e nessuno può disconoscere come alla base del credito del « lavoratore subordinato », o del « lavoratore a domicilio », o del professionista, o dell'artigiano che « lavora per conto terzi » con materiale fornito dal committente, stia una stessa unica causa — è necessario che la legislazione sull'impresa artigiana, a difesa delle sue minime esigenze di vita, sia integrata con l'estensione ai crediti dell'azienda artigiana per lavori per conto terzi — almeno nel caso di materiale fornito esclusivamente dal committente — del privilegio già goduto dai prestatori d'opera.

Solo così il lavoro dell'artigiano, dei suoi familiari e dei suoi eventuali dipendenti, come degli stessi apprendisti, potrà trovare la stessa difesa e garanzia che già spetta a tutti i lavoratori. Solo così trova concreta applicazione — senza discriminazioni — il primo comma dell'articolo 35 della Costituzione che recita: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ».

Ci auguriamo che il disegno di legge possa trovare premurosa sensibilità presso tutti i settori e che il Parlamento voglia sollecitamente approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 2751 del codice civile dopo il punto 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis) i crediti delle aziende artigiane, che lavorino per conto terzi materiale fornito esclusivamente dal committente e sotto la direzione tecnica di questi, limitatamente agli ultimi sei mesi e purchè il materiale lavorato risulti da bolla di consegna inscritto al registro delle merci in conto lavorazione, che deve essere tenuto dal committente ».